

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

**COMUNICATO
UFFICIALE
N.07 del 19.10.2022**

Giudice Sportivo Nazionale
Corte Sportiva d'Appello
Tribunale Federale
Corte Federale di Appello



COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

ERRATA CORRIGE

Si comunica che la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n° 6 del 12 ottobre 2022, relativa alla gara n. 51406 TAUFERS-LAUGEN Campionato di Serie A2 femminile Gir. B deve intendersi integralmente sostituita da quanto segue:

DIL ALEXANDRU ANDREI (TAUFERS): DEPLORAZIONE per continue proteste avverso decisioni arbitrali (art.16 comma 2 RGD)

TAUFERS: AMMENDA DI €300,00 (trecento/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. Dil Alexandru Andrei (allenatore) (art.15 RGD)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A GOLD MASCHILE**

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50684	28/09/2022	BRIXEN - SECCHIA RUBIERA	29 - 21

3 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50695	06/10/2022	ROMAGNA - BRIXEN	12 - 23
50696	18/10/2022	SECCHIA RUBIERA - RAIMOND SASSARI	32 - 32

5 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50708	01/10/2022	CONVERSANO - RAIMOND SASSARI	34 - 31
50709	01/10/2022	TEAMNETWORK ALBATRO - CASSANO MAGNAGO	25 - 25
50705	01/10/2022	PRESSANO - SIDEA GROUP FASANO	27 - 28
50710	01/10/2022	ROMAGNA - ALPERIA MERANO	20 - 32
50706	01/10/2022	CARPI - BOZEN	29 - 40
50711	01/10/2022	SECCHIA RUBIERA - BANCA POPOLARE FONDI	29 - 21
50707	01/10/2022	CAMPUS ITALIA - BRIXEN	29 - 34
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
BRIXEN	10	5	5	0	0	144	111	0
BOZEN	8	5	4	0	1	178	155	0
SIDEA GROUP FASANO	8	5	4	0	1	144	132	0
CONVERSANO	8	5	4	0	1	148	137	0
ALPERIA MERANO	7	5	3	1	1	154	132	0
RAIMOND SASSARI	7	5	3	1	1	161	146	0
PRESSANO	6	5	3	0	2	135	125	0
CASSANO MAGNAGO	6	5	2	2	1	141	131	0
TEAMNETWORK ALBATRO	5	5	2	1	2	130	133	0
SECCHIA RUBIERA	3	5	1	1	3	137	144	0
CAMPUS ITALIA	1	5	0	1	4	146	167	0
BANCA POPOLARE FONDI	1	5	0	1	4	134	158	0

CARPI	0	5	0	0	5	125	157	0
ROMAGNA	0	5	0	0	5	107	156	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: ROMAGNA – BRIXEN del 06.10.2022

ROMAGNA: AMMENDA DI € 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) per il mancato Live Streaming dell'incontro sulla piattaforma Eleven Sports, contravvenendo a quanto disposto dal Vademecum in materia di comunicazione (Vademecum 2022/2023 pag.58)

GARA: PRESSANO – SIDEA GROUP FASANO del 01.10.2022

MESSINA FLAVIO (SIDEA GROUP FASANO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto espressione irrispettosa nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A1 FEMMINILE**

4 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
48883	09/11/2022	BRIXEN SUDTIROL - CELLINI PADOVA	Prevista
48888	09/11/2022	TUSHE PRATO - ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO	Prevista

5 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
48892	11/10/2022	CASSA RURALE PONTINIA - CELLINI PADOVA	35 - 26
48893	05/10/2022	ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO - MEZZOCORONA	24 - 26
48889	05/10/2022	CASSANO MAGNAGO - BRIXEN SUDTIROL	27 - 28
48894	15/10/2022	CASALGRANDE PADANA - AC LIFE STYLE ERICE	32 - 26
48890	19/10/2022	JOMI SALERNO - TUSHE PRATO	Prevista
48891	15/10/2022	SECURFOX FERRARA - TERAMO	41 - 29
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CASSA RURALE PONTINIA	8	5	4	0	1	163	121	0
JOMI SALERNO	8	4	4	0	0	135	95	0
BRIXEN SUDTIROL	6	4	3	0	1	123	109	0
AC LIFE STYLE ERICE	6	5	3	0	2	147	133	0
CASALGRANDE PADANA	6	5	3	0	2	141	134	0
CASSANO MAGNAGO	4	5	2	0	3	139	140	0
TUSHE PRATO	4	3	2	0	1	84	89	0
SECURFOX FERRARA	4	5	2	0	3	146	164	0
CELLINI PADOVA	3	4	1	1	2	123	121	0
MEZZOCORONA	3	5	1	1	3	133	158	0
ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO	2	4	1	0	3	99	110	0
TERAMO	0	5	0	0	5	124	183	0

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A2 MASCHILE Girone A**

5 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50887	02/10/2022	TRIESTE - SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	29 - 20
50892	01/10/2022	METELLI COLOGNE - MALO	38 - 31
50888	15/10/2022	VIGASIO - ARCOBALENO	23 - 17
50893	02/10/2022	CASSANO MAGNAGO - SAN VITO MARANO	29 - 21
50889	01/10/2022	BELLUNO MONDO SPORT - SPARER EPPAN	33 - 39
50890	01/10/2022	ARCOM - TORRI	28 - 27
50891	02/10/2022	PALAZZOLO - VENPLAST DOSSOBUONO	35 - 26
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
SPARER EPPAN	10	5	5	0	0	170	142	0
TRIESTE	9	5	4	1	0	144	110	0
ARCOM	7	5	3	1	1	138	129	0
PALAZZOLO	7	5	3	1	1	144	137	0
TORRI	6	5	3	0	2	152	134	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	6	5	3	0	2	146	134	0
CASSANO MAGNAGO	6	5	3	0	2	137	128	0
METELLI COLOGNE	6	5	3	0	2	151	145	0
MALO	4	5	2	0	3	148	153	0
VIGASIO	4	5	2	0	3	121	134	0
BELLUNO MONDO SPORT	4	5	1	2	2	135	151	0
VENPLAST DOSSOBUONO	1	5	0	1	4	125	148	0
ARCOBALENO	0	5	0	0	5	106	133	0
SAN VITO MARANO	0	5	0	0	5	124	163	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: VIGASIO – ARCOBALENO del 15.10.2022

CELIN MATTIA (ARCOBALENO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto espressione ingiuriosa nei confronti di uno dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: ARCOM – TORRI del 01.10.2022

DE FRANCESCHI MASSIMO (TORRI): INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE FINO AL 02.11.2022 per avere rivolto, al termine della gara all'atto della consegna dei documenti, espressioni irrispettose nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 4 R.G.D.)

MAISTRELLO LUCA (TORRI): DEPLORAZIONE per proteste, al termine della gara, nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 2 R.G.D.)

TORRI: AMMENDA DI € 400,00 (QUATTROCENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. DE FRANCESCHI Massimo (dirigente) (art.15 R.G.D.)

TORRI: AMMENDA DI € 400,00 (QUATTROCENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. MAISTRELLO Luca (dirigente) (art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A2 MASCHILE Girone B**

5 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51072	01/10/2022	TECNOCEM SAN LAZZARO - CHIARAVALLE	31 - 29
51073	01/10/2022	VERDEAZZURRO - CAMERANO	33 - 29
51069	01/10/2022	PANTAREITALIA MODENA - POLISPORTIVA CINGOLI	22 - 42
51074	01/10/2022	TAVARNELLE - PRATO	27 - 23
51070	01/10/2022	MONTEPRANDONE - COLD POINT PARMA	35 - 39
51075	02/10/2022	PRESTITER PESCARA - GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	21 - 33
51071	01/10/2022	BOLOGNA UNITED - LIONS TERAMO	37 - 23
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
POLISPORTIVA CINGOLI	10	5	5	0	0	170	117	0
TECNOCEM SAN LAZZARO	10	5	5	0	0	160	133	0
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	8	5	4	0	1	163	121	0
CAMERANO	6	5	3	0	2	152	138	0
COLD POINT PARMA	6	5	3	0	2	123	117	0
CHIARAVALLE	6	5	3	0	2	145	140	0
VERDEAZZURRO	6	5	3	0	2	145	147	0
BOLOGNA UNITED	3	5	4	0	1	124	104	5
LIONS TERAMO	3	5	1	1	3	135	160	0
TAVARNELLE	2	5	1	0	4	132	146	0
PANTAREITALIA MODENA	2	5	1	0	4	129	154	0
PRATO	2	5	1	0	4	109	139	0
PRESTITER PESCARA	1	5	0	1	4	105	147	0
MONTEPRANDONE	0	5	0	0	5	135	164	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: TECNOCEM SAN LAZZARO – CHIARAVALLE del 01.10.2022

CASTILLO ALEX BIENVENIDO (CHIARAVALLE): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto, al termine della gara, espressioni irrispettose nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A2 FEMMINILE Girone A**

1 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51559	16/10/2022	LIONS SASSARI - CASSANO MAGNAGO	20 - 28
51560	16/10/2022	FERRARIN - CITTA DEL REDENTORE	26 - 33
51561	16/10/2022	LENO - LEONESSA BRESCIA	20 - 19
Riposa			RAIMOND SASSARI

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CASSANO MAGNAGO	2	1	1	0	0	28	20	0
CITTA DEL REDENTORE	2	1	1	0	0	33	26	0
LENO	2	1	1	0	0	20	19	0
RAIMOND SASSARI	0	0	0	0	0	0	0	0
LEONESSA BRESCIA	0	1	0	0	1	19	20	0
FERRARIN	0	1	0	0	1	26	33	0
LIONS SASSARI	0	1	0	0	1	20	28	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale****Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A2 FEMMINILE Girone B**

1 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51408	29/10/2022	BESANELLO - SCHENNA	Prevista

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51409	15/10/2022	LAUGEN - BRIXEN SUDTIROL	46 - 22
51410	15/10/2022	VENPLAST DOSSOBUONO - BESANELLO	58 - 6
51411	15/10/2022	TELF S - BRUNECK	23 - 31
51412	15/10/2022	MEZZOCORONA - TAUFERS	35 - 29
Riposa			SCHENNA

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
VENPLAST DOSSOBUONO	4	2	2	0	0	85	25	0
LAUGEN	4	2	2	0	0	75	48	0
MEZZOCORONA	2	1	1	0	0	35	29	0
BRUNECK	2	2	1	0	1	50	50	0
TELF S	2	2	1	0	1	52	55	0
SCHENNA	0	0	0	0	0	0	0	0
TAUFERS	0	2	0	0	2	55	64	0
BRIXEN SUDTIROL	0	2	0	0	2	46	75	0
BESANELLO	0	1	0	0	1	6	58	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale****Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A2 FEMMINILE Girone C**

1 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51349	16/10/2022	ARCOBALENO - TUSHE PRATO	28 - 30
51350	15/10/2022	ODERZO - MESTRINO	32 - 30
51351	15/10/2022	EUROMED MUGELLO - CELLINI PADOVA	32 - 16
51352	15/10/2022	C.U.S. UDINE - GUERRIERE MALO	20 - 27
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
EUROMED MUGELLO	2	1	1	0	0	32	16	0
GUERRIERE MALO	2	1	1	0	0	27	20	0
TUSHE PRATO	2	1	1	0	0	30	28	0
ODERZO	2	1	1	0	0	32	30	0
ARCOBALENO	0	1	0	0	1	28	30	0
MESTRINO	0	1	0	0	1	30	32	0
C.U.S. UDINE	0	1	0	0	1	20	27	0
CELLINI PADOVA	0	1	0	0	1	16	32	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale****Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022

SERIE A2 FEMMINILE Girone D 1

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51479	15/10/2022	CAMERANO - SPORTINSIEME	32 - 19
51480	29/10/2022	MARCONI JUMPERS - ARIOSTO FERRARA	Prevista
Riposa			CHIARAVALLE

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MARCONI JUMPERS	2	1	1	0	0	29	14	0
CAMERANO	2	1	1	0	0	32	19	0
ARIOSTO FERRARA	2	1	1	0	0	34	30	0
CHIARAVALLE	0	1	0	0	1	30	34	0
SPORTINSIEME	0	2	0	0	2	33	61	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 19/10/2022**SERIE A2 FEMMINILE Girone D 2**

1 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51498	29/10/2022	FLAVIONI - LA FINESTRA PERFETTA - ARETUSA	Prevista

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51499	16/10/2022	VITA NUOVA PACECO - CONVERSANO	37 - 24
51500	06/11/2022	HALIKADA- GATTOPARDO - FLAVIONI - LA FINESTRA PERFETTA	Prevista

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
VITA NUOVA PACECO	2	1	1	0	0	37	24	0
CONVERSANO	2	2	1	0	1	48	60	0
ARETUSA	0	0	0	0	0	0	0	0
FLAVIONI - LA FINESTRA PERFETTA	0	0	0	0	0	0	0	0
HALIKADA- GATTOPARDO	0	1	0	0	1	23	24	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale****Avv. Riccardo Aquilanti**

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 1/2022 R.G. CAF

CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. **Avv. Cristiana Torre** - Presidente

Avv. **Eleonora Miotti** - Componente

Avv. **Ilaria Sebastiani** - Componente Supplente

si è riunito telematicamente, il 03.10.2022 alle ore 16.30, per deliberare in ordine al reclamo ex art. 61 del R.G.D. proposto, in data 13 luglio 2022, quali affiliate alla FIGH e partecipanti al Campionato di Serie A1 Femminile, dalle società:

- **S.S.D. Handball Erice**, in persona del Presidente l.r.p.t. dott. Michele Ingardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella del Foro di Milano e Matteo Annunziata del Foro di Roma;
- **A.S.D. Ariosto Pallamano Ferrara**, in persona del Presidente l.r.p.t. dott. Maurizio Magri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella del Foro di Milano e Matteo Annunziata del Foro di Roma;

contro la

- **Federazione Italiana Giuoco Handball** (intimata, reclamata), in persona del Presidente l.r.p.t. Dott. Pasquale Loria, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Fontana del Foro di Latina

per l'annullamento e/o riforma della sentenza emessa *inter partes* all'esito del Proc. n° 3/2022 R.G. Tribunale Federale, pronunciata il 16 giugno 2022 e pubblicata in data 28 giugno 2022, con la quale il Tribunale Federale FIGH ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 10 aprile 2022, resa nota con Circolare n. 13/2022 in data 14 aprile 2022, con la quale sono state approvate determinazioni inerenti l'attività agonistica s.s. 2022/2023, *medio tempore* trasposte all'interno del Vademecum 2022/23, con riguardo alle c.d. "DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE", nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi delle società ricorrenti, ivi compresi la delibera del Consiglio Federale del 5 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Vademecum 2021/2022, con riguardo alle "DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE" e l'art. 55.6 del Regolamento Organico, se interpretato in contrasto con le disposizioni ed i principi richiamati in narrativa.

Nell'udienza di trattazione, dato atto della presenza dei difensori delle reclamanti avv.ti Gabriele Nicolella e Matteo Annunziata, nonché del difensore della costituita Federazione, Avv. Giovanni Fontana, e del Procuratore Federale avv. Donata Giorgia Cappelluto, e rilevata la regolarità delle notifiche, il Presidente della Corte ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni.

Sono intervenuti nel dibattimento:



- o per le società reclamanti gli avv.ti Matteo Annunziata del Foro di Roma e Gabriele Nicolella del Foro di Milano, i quali hanno riferito sui motivi del proposto reclamo come di seguito.

In particolare, l'avv. Matteo Annunziata:

- si è soffermato sull'interesse a ricorrere in capo ai reclamanti;
- ha sostenuto che le atlete non avrebbero proposto reclamo atteso che le società ricorrenti hanno fatto valere un interesse proprio in ordine alla schierabilità delle stesse;
- ha rilevato che le altre società non sarebbero controinteressate ma cointeressate, in quanto anch'esse partecipanti al campionato di massima serie;
- ha eccepito, con riferimento alla sentenza del Tribunale Federale, che la motivazione avrebbe dovuto essere contestuale e che solo in caso di particolare complessità della controversia possa essere fissato nel dispositivo un termine non superiore a quindici giorni per il deposito della sola motivazione, differimento che a parere della difesa doveva essere motivato;
- ha rilevato che questa motivazione non vi è stata ed ha chiesto, quindi, alla Corte di esprimersi anche su questo.

L'avv. Gabriele Nicolella:

- ha affermato che le ricorrenti sono le società e non le atlete tesserate, il cui tesseramento è stato impedito, comportando la norma impugnata una limitazione all'utilizzo e al mercato di acquisizione delle stesse;
 - si è soffermato sul concetto di convocabilità e nazionalità che sono per la Federazione due ipotesi differenti, mentre a parere della difesa sono due concetti che si sovrappongono evidenziando che, diversamente, si configurerebbe una discriminazione;
 - ha chiesto, pertanto, che la normativa federale si conformi a quella del CONI richiamando le delibere già citate nell'atto di reclamo, affermando che non sono norme programmatiche ma norme vincolanti per la Federazione;
 - ha rilevato che la normativa federale viola il principio di non discriminazione e che detta norma deve ritenersi una misura abnorme;
- o Per la Procura Federale, l'avv. Donata Giorgia Cappelluto ha chiesto che il reclamo venga dichiarato:
 - inammissibile per difetto di legittimazione attiva;
 - in subordine, inammissibile per mancanza di un concreto ed attuale interesse delle società a proporre reclamo.
 - o Per la Federazione Italiana Giuoco Handball, l'avv. Giovanni Fontana:
 - si è riportato a quanto enunciato nell'atto di costituzione;
 - ha ribadito come la delibera del Consiglio Federale non ponga limitazioni al tesseramento né limitazioni alla possibilità per le società di sottoscrivere contratti con le atlete;

- ha evidenziato che lo scorso anno il Consiglio Federale aveva adottato gli stessi criteri di schierabilità e che l'annullamento della delibera in oggetto comporterebbe la riviviscenza della medesima norma già in vigore per la scorsa stagione sportiva;
- ha rilevato che non vi è lesione di alcun diritto, ma solo una limitazione alla schierabilità delle atlete gara nelle singole gare e non alla loro tesserabilità o contrattualizzazione;
- ha sostenuto che le delibere del CONI, citate dai difensori delle reclamanti, come da informazioni assunte presso i competenti uffici, sono delibere meramente programmatiche, tanto è vero che nessuna Federazione vi ha mai dato seguito;
- ha ribadito ancora che non vi è alcuna discriminazione, atteso che il criterio per l'iscrizione a referto è legato a criteri stabiliti dalla Federazione Internazionale ai quali la federazione italiana è tenuta ad uniformarsi;

L'avv. Matteo Annunziata ha replicato alle difese esposte della costituita Federazione Italiana Giuoco Handball ed alle eccezioni della Procura Federale come di seguito:

- ha sostenuto che le società hanno legittimazione ed interesse a ricorrere in ragione della limitazione all'impiego delle atlete che, indirettamente, si tramuterebbe in limitazione del tesseramento che impatta sull'organizzazione delle società;
- ha rilevato che l'annullamento della norma impugnata, che impone una limitazione alla schierabilità, non darebbe riviviscenza alle norme precedenti, da ritenersi ormai superate.

La Corte, in assenza di ulteriori repliche o considerazioni, ha acquisito il fascicolo, si è ritirata in camera di consiglio ed ha deliberato il dispositivo della presente

SENTENZA

Il primo motivo con il quale le Società reclamanti hanno eccepito l'insanabile contrasto tra dispositivo e motivazioni della decisione gravata non può ritenersi meritevole di accoglimento.

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza vale la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, altresì integrata dagli elementi tratti dalla motivazione, che, nella fattispecie specifica, ben assolvono alla loro precipua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, forniscono elementi certi e logici che fanno ritenere corretto il dispositivo.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.

Il generale principio di conservazione degli atti che vige nell'ordinamento giuridico italiano impone, anche con riferimento agli atti promanati dagli Organi di Giustizia, di attuare lo sforzo interpretativo più consono a conservarne gli effetti.

Nel caso di specie, la combinata lettura del dispositivo reso al termine dell'udienza dibattimentale di primo grado del 16 giugno 2022 e delle motivazioni di cui alla sentenza integrale depositata in data 27 giugno 2022 e pubblicata il successivo 28 giugno 2022 consente di approdare all'unica, logica ed assorbente conclusione,

laddove argomenta in modo coerente con il “P.Q.M.” di declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva per tutte le società ricorrenti.

Chiarito quanto sopra questa Corte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del nuovo Regolamento di Giustizia e Disciplina, entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2022 e quindi applicabile a tale processo di gravame in quanto incardinato in data successiva, rigetta il reclamo e dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva.

Il provvedimento che le reclamanti hanno impugnato, infatti, è certamente un atto normativo che promana dal Consiglio Federale, alla cui impugnazione per ottenerne l’annullamento il R.G.D. dedica, appunto, l’espressa previsione di cui all’art. 55 comma 2 che testualmente cita: *“le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei Conti”*.

La previsione regolamentare è chiara e non diversamente interpretabile, a maggior ragione se letta in combinazione con il comma 1 del medesimo articolo 55, laddove si specifica, invece, che *“le deliberazioni dell’Assemblea - e non del Consiglio federale, quale è, invece, la deliberazione impugnata dalle odierne reclamanti - contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e a principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”*.

Né può ritenersi applicabile, in punto di legittimazione attiva, l’art. 54 comma 1 del R.G.D. attualmente in vigore (art. 35 comma 2 del R.G.D. in vigore al tempo del proposto ricorso innanzi al Tribunale Federale invocato dalle odierne reclamanti) in quanto, per il principio di specialità che permea il sistema normativo dell’ordinamento giuridico italiano, la norma speciale, quale deve considerarsi il successivo art. 55 comma 2 del R.G.D. rispetto al citato art. 54 comma 1 R.G.D. invocato dalle reclamanti, prevale sulla norma di carattere generale.

Il difetto di legittimazione attiva integra una causa di rigetto del proposto ricorso, la cui declaratoria assorbe - e, di conseguenza, impedisce - l’esame, nel merito, da parte di questa Corte federale, di ogni ulteriore motivo di doglianza enunciato dalle società reclamanti e di ogni eventuale altra questione implicata o ad esso sottesa.

Questa Corte precisa che solo per mero errore materiale nella stesura del dispositivo pubblicato in data 3 ottobre 2022 era stato utilizzato il termine *“reclamo”* in luogo di quello corretto *“ricorso”*, pur se ben chiaro poteva già essere l’errore in considerazione del menzionato articolo 55, comma 2, R.G.D., rubricato *“ricorso per l’annullamento delle deliberazioni”*

P.Q.M.

La Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball, come sopra composta, assorbe ogni altra eccezione formulata o considerazione espressa dalle parti:

- **in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile** il ricorso per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 55 comma 2 del R.G.D.;
- **incarica** la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati e ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare sollecitamente i relativi adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2022.

F.^{to} Avv. Cristiana Torre - Presidente

F.^{to} Avv. Eleonora Miotti - Componente

F.^{to} Avv. Ilaria Sebastiani – Componente

Decisione depositata il 17 ottobre 2022.

[La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.](#)